

„ sto 1754. nel proposito delli Cesti , co' qua-  
 „ li pure vengono introdotte Uve in questa  
 „ Città, dovendo andar esenti dal Pagamen-  
 „ to d' ogni Dazio quelli Cesti di Uva ,  
 „ che non oltrepassano Libbre dodici di pe-  
 „ so ; li Cesti poi denominati Piloti , che  
 „ non eccedono il peso ordinario di Libbre  
 „ trenta poco più , poco meno , resteranno  
 „ soggetti al solo Pagamento di soldi due ,  
 „ e Piccoli sei Valuta Piazza per cadaun  
 „ Cesto , e così di soldi cinque per ogni  
 „ Collo . Ma perchè non deve esser fatto  
 „ abuso di questa pubblica caritatevole indul-  
 „ genza , resta assolutamente proibita l'intro-  
 „ duzione di maggior tenuta , che a Collo ,  
 „ o a Braccio , o in altro modo volessero  
 „ passare in qualità di Piloti , sebben di di-  
 „ versa natura , ferma per altro quanto al-  
 „ le Some , e mezze Some , o sian Cestoni ,  
 „ l'osservanza della Tariffa approvata dal Se-  
 „ nato con Ducali 12. Agosto 1752. *10*  
 „ VI. E perchè l'introduzione d' Uva in  
 „ Cesti , e Colli è stata soltanto permessa ad  
 „ uso , e beneficio della povertà , e vengono  
 „ le sopradette facilità , e agevolezze dalla  
 „ *Sovrana* Carità accordate a sollievo princi-  
 „ palmente de' Poveri riguardati con occhio  
 „ di pietà , e di paterna predilezione , perciò  
 „ le Uve in tal modo introdotte dovranno a  
 „ drittura esser portate nella Pubblica Piaz-  
 „ za , per ivi esser vendute a beneficio de'  
 „ Po-